



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL WHISTLEBLOWING in attuazione del D.lgs. 24/2023 e in conformità delle Linee Guida approvate da ANAC con Delibera n. 311/2023 e del Regolamento approvato da ANAC con delibera n. 301/2023

Adottate con Delibera del Consiglio Direttivo n. 9 del 23.11.2023

1. Premessa della procedura

L'Ordine dei farmacisti della Provincia di Siracusa (d'ora in poi anche "Ordine" oppure "Ente") ha adottato la presente procedura in attuazione del D.Lgs 24/2023¹, allo scopo di proteggere le persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico e che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ordine, nonché allo scopo di approntare modalità di segnalazione delle violazioni stesse.

Le presente Linee Guida, che sono atto organizzativo interno, costituiscono misura della prevenzione e vanno lette congiuntamente alla programmazione anticorruzione e trasparenza di cui l'Ordine si dota. L'Ordine, infatti assume che le misure di protezione approntate per il segnalatore e la predisposizione di canali di segnalazione facilitino la conoscenza di violazioni avvenute nel proprio contesto lavorativo, contribuendo all'emersione di fattispecie illecite e corroborando i profili di integrità dell'ente.

2. Definizioni

Ai fini della presente procedura si intende per:

- a. «whistleblower» o «persona segnalante»: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni su violazioni acquisite nel proprio contesto lavorativo;
- b. «segnalazione»: la comunicazione, scritta od orale, di informazioni sulle violazioni;
- c. «segnalazione interna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna approntato dall'Ordine;
- d. «segnalazione esterna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna approntato dall'ANAC;
- e. «divulgazione pubblica»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni a mezzo stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- f. «facilitatore»: la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante nel medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza va mantenuta riservata;
- g. «contesto lavorativo»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte a qualsiasi titolo presso l'Ordine, attraverso le quali una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;

¹Decreto legislativo del 10 marzo 2023, n. 24 che ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica (cd. Direttiva Whistleblowing).

- h. «persona coinvolta»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
- i. «ritorsione»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- j. «violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ordine e che consistono in:
 - a.i.1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei successivi numeri 3), 4), 5) e 6);
 - a.i.2. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
 - a.i.3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al d.lgs. 23 marzo 2023 n. 24 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato citato in precedenza, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 - a.i.4. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
 - a.i.5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
 - a.i.6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);
- k. «informazioni sulle violazioni»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Ente nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- l. «Ordine» oppure «Ente»: Ordine dei farmacisti della provincia di Siracusa
- m. «RPCT»: Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nominato presso l'Ordine
- n. «Consiglio dell'Ordine»: organo direttivo dell'Ordine
- o. «DPO»: Responsabile della Protezione dei Dati nominato presso l'Ordine
- p. «ANAC»: Autorità Nazionale Anticorruzione

3. Soggetti tutelati

La presente procedura e le relative tutele garantite, trova applicazione nei confronti dei soggetti che operano all'interno del contesto lavorativo, nonché nei confronti di quei soggetti che si trovino anche solo temporaneamente in rapporti con l'amministrazione e specificamente:

- i dipendenti dell'Ordine;
- i titolari di un rapporto di collaborazione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Ordine;
- i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Ordine;
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso l'Ordine;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'Ordine;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

La tutela si applica anche se la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica avviene:

- quando il rapporto giuridico con l'Ordine non sia ancora cominciato e le informazioni oggetto di segnalazione siano state riscontrate durante la selezione o in fase precontrattuale;
- durante il periodo di prova;
- dopo il termine del rapporto con l'Ordine laddove le informazioni oggetto di segnalazione siano state riscontrate nel corso del rapporto.

4. Estensione dei soggetti tutelati

La presente procedura, in conformità al D.lgs. 24/2023, estende le misure di protezione a tutela del whistleblower anche nei confronti dei soggetti diversi dall'autore della segnalazione e specificamente:

- ai facilitatori;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle già menzionate persone.

5. Segnalazioni escluse

Le misure di protezione previste dal D.lgs. 24/2023 non si applicano:

- alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs. 23 marzo 2023 n. 24 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato citato in precedenza;
- alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale.

6. Canali di segnalazione

Il segnalante può svolgere la segnalazione mediante vari canali e di beneficiare di analogo regime di protezione, fermo restando che la segnalazione sia fatta nei modi delle presenti linee guida e della normativa di riferimento.

Il segnalante ha a disposizione i seguenti canali, che sono utilizzabili secondo le indicazioni fornite dalle presenti Linee guida come di seguito specificato. In particolare, può

1. presentare una segnalazione mediante il canale interno, allestito presso l'Ordine;
2. presentare una segnalazione mediante il canale esterno, allestito presso l'ANAC
3. procedere alla divulgazione pubblica dell'illecito riscontrato
4. procedere ad una denuncia all'autorità giudiziaria

Le segnalazioni devono essere effettuate nell'interesse pubblico o nell'interesse alla integrità dell'Ordine.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

7. Canale di segnalazione interna: segnalazione mediante piattaforma

L'Ordine, sentite le rappresentanze e le organizzazioni sindacali, ha attivato un canale di segnalazione che assicura la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona in ogni modo menzionata nella segnalazione nonché la riservatezza del contenuto e della documentazione a supporto.

La gestione del canale di segnalazione è affidata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

La segnalazione interna viene svolta sulla piattaforma WhistleblowingPA, liberamente accessibile dalla home page al link <https://ordinedeifarmacistidellaprovinciadisiracusa.whistleblowing.it/> e può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'Ordine che dal suo esterno.

La segnalazione si svolge rispondendo ad una serie di domande guidate; all'esito della compilazione, il segnalante procede all'invio e riceve un codice numerico di 16 cifre, utile per accedere ulteriormente alla segnalazione, per verificare risposte, per interloquire con il soggetto preposto alla gestione della segnalazione.

I dati oggetto di segnalazione sono scorporati dai dati identificativi del segnalante e vengono automaticamente inoltrati al RPCT; il RPCT riceve una comunicazione di inoltro di segnalazione unitamente ad un codice numerico della stessa e senza ulteriori elementi di dettaglio. I dati identificativi del segnalante sono custoditi in forma crittografata e sono accessibili solamente al RPCT.

Il RPCT può accedere alle informazioni di dettaglio delle segnalazioni ricevute solo dopo aver fatto accesso alla propria area riservata

8. Canale di segnalazione interna - Segnalazione in forma orale

L'Ordine, in coerenza al principio di proporzionalità e tenuto conto della sostenibilità anche economica dei presidi approntati per svolgere la segnalazione, non si avvale di un canale orale e per l'effetto non attiva modalità di segnalazione né mediante linea telefonica, né registrazione, né mediante un incontro diretto.

9. Contenuto della segnalazione

Il whistleblower deve riportare all'interno della segnalazione le seguenti informazioni:

- generalità del segnalante
- chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione
- circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati
- generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti oggetto di segnalazione

- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.
-

10. Gestione della segnalazione

Il RPCT gestisce la segnalazione ricevuta con diligenza, imparzialità e riservatezza.

Il RPCT -entro 7 giorni dalla data di ricezione- rilascia al segnalante avviso di ricevimento; entro 3 mesi dall'avviso di ricevimento o - in mancanza dell'avviso di ricevimento- entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione fornisce riscontro alla segnalazione.

All'atto della ricezione, il RPCT ne analizza l'ammissibilità e la ricevibilità e, se necessario, richiede chiarimenti e integrazioni al segnalante mediante la piattaforma utilizzata per la segnalazione. In particolare, il RPCT

- verifica che il segnalante sia soggetto abilitato a svolgere una segnalazione
- procede ad archiviare in caso di evidente e manifesta infondatezza, inammissibilità o irricevibilità
- in caso di fumus dell'illecito, procede alla valutazione analizzando nell'ordine:
 - se la condotta oggetto di segnalazione rientra tra quelle considerate illecite
 - se attiene al contesto lavorativo
 - se è stata svolta nel perseguimento dell'interesse pubblico.

Successivamente il RPCT verifica la fondatezza delle circostanze rappresentate e svolge tutte le attività ritenute più opportune, inclusa l'audizione del segnalante e/o di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati.

11. Esito della valutazione del RPCT

Nel caso in cui il RPCT ritenga che la segnalazione sia fondata, considerata la natura della violazione segnalata procede a:

- comunicare l'esito dell'accertamento al Consiglio Direttivo, per i provvedimenti di competenza;
- presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;
- adottare gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni necessari a tutela dell'Ordine

12. RPCT - Competenze e responsabilità

Con la presente procedura, l'Ordine individua le attività precluse al RPCT nell'espletamento della propria attività e le relative responsabilità. Specificamente lo stesso:

- non è tenuto all'accertamento di responsabilità individuali;
- non è tenuto allo svolgimento di controlli di legittimità o merito su atti e provvedimenti adottati dall'Ordine che siano oggetto della segnalazione;
- è direttamente responsabile nel caso di omesso svolgimento dell'attività istruttoria, come indicato dal "Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio" di ANAC;
- rende conto, garantendo la riservatezza del segnalante, delle segnalazioni ricevute nella Relazione annuale ex art. 1, co. 14 L. 190/2012 e nella reportistica al Consiglio Direttivo.

13. Fattispecie non segnalabili

Non possono essere oggetto di segnalazione e, se ricevute non verranno trattate ai sensi delle presenti Linee Guida:

- le doglianze di carattere personale, le rivendicazioni, le richieste afferenti al rapporto di lavoro, di colleganza o di gerarchia.
- le fattispecie fondate su meri sospetti o voci.

14. Segnalazione anonima

L'Ordine si riserva di valutare le segnalazioni anonime quali segnalazioni ordinarie solo se adeguatamente circostanziate e pertanto idonee a far emergere fatti di particolare gravità. La tutela del segnalante viene assicurata se ed in quanto l'identità sia resa nota.

15. Conservazione della documentazione a supporto della segnalazione

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate dal RPCT per tutto il tempo necessario all'espletamento dell'attività di gestione ed analisi della stessa, nonché per consentire la tracciabilità delle segnalazioni ricevute.

Il termine massimo di conservazione è stabilito in 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al presente regolamento e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

16. Canale di segnalazione esterno

L'Anac ha attivato un canale di segnalazione esterna per la gestione delle segnalazioni che garantisce, tramite strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante.

La segnalazione presso ANAC può essere effettuata mediante piattaforma informatica, segnalazioni orali e incontri diretti fissati entro un termine ragionevole.

Il segnalante può fruire del canale esterno di segnalazione al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- a. mancata previsione dell'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione nell'ambito del suo contesto lavorativo, ovvero la sua omessa attivazione o non conformità alla normativa;
- b. effettuazione della segnalazione interna senza che la stessa abbia avuto seguito;
- c. sussistenza di fondati motivi del segnalante di ritenere che, nel caso di espletamento di una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d. sussistenza del fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La segnalazione esterna viene fatta mediante la piattaforma informatica disponibile al link ,per <https://ordinedefarmacistidellaprovinciadisiracusa.whistleblowing.it/> l'acquisizione e gestione delle segnalazioni di fatti illeciti e della comunicazione di misure ritorsive. La piattaforma è allestita e gestita in conformità alla normativa di privacy e di sicurezza dei dati personali.

Con riferimento alla gestione della segnalazione, ANAC a fronte della segnalazione ricevuta:

- a. rilascia avviso al segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla ricezione, salvo esplicita richiesta contraria del segnalante stesso ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità del segnalante;

- b. mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c. dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d. svolge l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- e. dà riscontro alla persona segnalante entro 3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, 6 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento;
- f. comunica alla persona segnalante l'esito finale della segnalazione, che può essere archiviazione oppure trasmissione alle autorità competenti.

17. Tutela del segnalante – Obbligo di riservatezza

Rispetto alle segnalazioni di illecito, l'identità del segnalante è tutelata in ogni contesto successivo alla segnalazione, salvo le ipotesi di una sua responsabilità per il reato di calunnia e di diffamazione ai sensi del Codice penale o dell'art. 2043 del Codice civile e salvo quando non sia possibile per legge invocare l'anonimato (ad es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo).

Senza l'espresso consenso del segnalante non possono essere rivelate né la sua identità né altre informazioni da cui si possa evincere; a tale riservatezza sono tenuti tutti coloro che sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni.

A tutela del segnalante, l'Ordine si conforma alle seguenti misure:

- In caso di procedimenti penali conseguenti alla segnalazione, l'identità del segnalante è coperta dalla tutela ex art. 329 c.p.p.
- In caso di procedimento davanti alla Corte dei conti conseguente alla segnalazione, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino a chiusura dell'istruttoria
- In caso di procedimento disciplinare conseguente alla segnalazione, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità;
- La segnalazione è sottratta al diritto di accesso agli atti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/1990 e pertanto non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia rientrando tra le ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della stessa L. 241/90 s.m.i.
- Assicura che i dati e le informazioni siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente e che siano raccolti al solo fine di gestire efficacemente le segnalazioni e per il solo tempo necessario per la gestione delle stesse.

18. Tutela del segnalante – Divieto di ritorsioni

L'Ordine, con la presente procedura, assicura il divieto delle forme di ritorsione verso il segnalante per motivi collegati alla segnalazione svolta; le ritorsioni possono essere anche tentate o minacciate e devono essere in grado di generare in via diretta o indiretta un danno ingiusto nei confronti dell'autore della segnalazione.

L'applicazione del regime di protezione contro le ritorsioni è subordinata al verificarsi di determinate condizioni e requisiti, in particolare:

- la segnalazione si deve fondare su una convinzione ragionevole che, le informazioni sulla violazione segnalata siano veritiere e rientrino nell'ambito oggettivo di applicazione della presente procedura e della normativa di riferimento

- sussistenza di un rapporto consequenziale tra la segnalazione e le misure di ritorsione subite dal segnalante, ovvero la segnalazione deve essere antecedente alla ritorsione.

La tutela non trova applicazione nei confronti delle segnalazioni che trovano il loro fondamento su meri sospetti, supposizioni o notizie di pubblico dominio.

A seguito della presentazione della segnalazione da parte del whistleblower, qualora quest'ultimo dimostri di aver subito delle ritorsioni conseguenti alla segnalazione, è in capo al soggetto autore delle condotte discriminatorie provare che le stesse siano motivate da ragioni estranee alla segnalazione. Ciò vale nell'ambito dei procedimenti giudiziari, amministrativi e nelle controversie stragiudiziali.

In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dal segnalante, se questi dimostra di aver effettuato, ai sensi del D.lgs. 24/2023, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'inversione dell'onere della prova è a beneficio del solo segnalante e non anche degli altri soggetti tutelati dalla normativa e indicati nelle presenti Linee Guida.

19. Esempificazione delle ritorsioni

Le ritorsioni che il segnalante può subire, ai sensi dall'art. 17, co. 4, del d.lgs. 24/2023 sono:

1. il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
2. la retrocessione di grado o la mancata promozione;
3. il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
4. la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
5. le note di merito negative o le referenze negative;
6. l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
7. la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
8. la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
9. la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
10. il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
11. i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economico finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
12. la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
13. l'annullamento di una licenza o di un permesso;
14. la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

20. Procedura per la protezione dalle ritorsioni

L'ANAC è il soggetto al quale è affidato il compito della gestione delle segnalazioni relative alle misure ritorsive, anche solo tentate o minacciate, e pertanto di verificare se la misura sia conseguente alla segnalazione.

Il segnalante che ritiene di aver subito una ritorsione preliminarmente ne dà notizia ad ANAC, mediante piattaforma, e successivamente può comunicarlo al RPCT il quale, una volta valutata la fondatezza della segnalazione, lo comunica al Consiglio Direttivo e alla Procura della Repubblica qualora si verificano fatti penalmente rilevanti.

È sempre garantito al whistleblower di segnalare la notizia delle ritorsioni subite alle organizzazioni sindacali o all'Autorità Giudiziaria competente.

Sono nulli gli atti ritorsivi assunti in violazione della normativa di cui al D.lgs. 24/2023 ed è disposta la reintegrazione nel posto di lavoro, ai sensi dell'art. 18 L. 300/1970 e dell'art. 2 D.lgs. 23/2015, per le persone che sono state licenziate per via della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

La tutela dalle ritorsioni non trova applicazione qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero quanto è accertata la sua responsabilità civile per lo stesso titolo nei casi di dolo o colpa grave. Nel caso di accertata responsabilità penale del segnalante è irrogata una sanzione disciplinare.

Il segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione o una ritorsione può darne notizia circostanziata, oltre che ad ANAC, anche al RPCT. Questi, valutata tempestivamente la sussistenza dell'addebito, segnala l'ipotesi di discriminazione:

- al Consiglio Direttivo
- alla Procura della Repubblica qualora si verificano fatti penalmente rilevanti.

21. Sanzioni

Ai sensi della presente procedura e della normativa di riferimento, l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza del segnalante;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché' quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- da 500 a 2.500 euro, nel caso di perdita delle tutele, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

22. Divulgazioni pubbliche

Il segnalante può anche procedere con la pubblica divulgazione della segnalazione.

La divulgazione pubblica consente di rendere di pubblico dominio le informazioni tramite la stampa o mezzi elettronici, ossia con mezzi di diffusione in grado di raggiungere un elevato numero di persone.

Affinché il soggetto segnalante possa beneficiare delle misure di protezione accordate per l'utilizzo del canale interno ed esterno di segnalazione, la divulgazione pubblica deve avvenire nel rispetto di determinate condizioni:

- previo espletamento della procedura di segnalazione mediante canale interno o esterno senza aver ricevuto riscontro nei termini previsti;
- qualora il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

- qualora il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

23. Responsabilità del segnalante

Le tutele disciplinate dalla presente procedura e dalla normativa di riferimento non trovano applicazione qualora il segnalante effettui una segnalazione calunniosa o diffamatoria; ne discende l'applicazione della responsabilità penale e disciplinare ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile nei confronti del segnalante.

Qualora il segnalante utilizzi la presente procedura in maniera strumentale o abusiva ovvero dia origine a segnalazioni manifestamente opportunistiche, effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o gli altri soggetti coinvolti, l'Ordine dispone altre forme di responsabilità in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi.

24. Tutela delle informazioni e riservatezza

L'Ordine garantisce la tutela dei dati personali, compresi quelli relativi all'identità del segnalante, contenuti all'interno della segnalazione in conformità alle norme in materia di protezione dei dati personali (GDPR e Codice privacy); a tale scopo, l'Ordine:

- esegue una revisione periodica della procedura e del canale di segnalazione per garantire il costante allineamento alla normativa di riferimento
- ha adottato e implementato una specifica informativa sul trattamento dei dati personali, pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale e resa al segnalante in fase di presentazione della segnalazione
- ha svolto una Valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) che mira a descrivere il trattamento dei dati per valutarne la necessità e proporzionalità nonché i relativi rischi al fine di approntare le specifiche misure idonee ad affrontarli.

25. Formazione del personale

L'Ordine garantisce al proprio personale attività formative, generali e specifiche, inerenti alla procedura whistleblowing ed in particolare alle previsioni della presente procedura, all'utilizzo e funzionamento del metodo di segnalazione interna e ai presidi posti a tutela del segnalante.

Tale formazione sarà parte integrante del piano di formazione periodico di cui l'Ordine si dota e che viene indicato della programmazione anticorruzione e trasparenza.

26. Pubblicità'

Al fine di favorire la pubblicità e la trasparenza, copia della presente Procedura è pubblicata sul sito web dell'Ordine, nella sezione Amministrazione Trasparente sottosezione "Disposizioni generali/Atti generali/" con link alla home page in corrispondenza della piattaforma per le segnalazioni interne; l'Ordine prevede altresì la trasmissione della presente procedura, quale allegato, ai contratti di collaborazione, consulenza e affidamento lavori, servizi e forniture a terzi.

